



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt

Riferimento/n. d'incarto: L362-2043

Commento alla revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Commento alla revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

La revisione dell'OTRif in breve	3
Parte 1: Commenti generali	3
1. Situazione iniziale	3
2. Modifiche	4
2.1 Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede un insieme di misure organizzative	4
2.2 Invio elettronico delle notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti	4
3. Basi giuridiche della revisione	4
4. Rapporto con la legislazione europea	4
5. Ripercussioni della modifica dell'ordinanza	5
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione	5
5.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni	5
5.3 Ripercussioni per l'economia	5
Parte 2: Commento alle singole modifiche	6
Capitolo 1: Disposizioni generali	6
Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera	6
Sezione 1: Consegna di rifiuti	6
Sezione 2: Ricezione di rifiuti	6
Sezione 3: Trasporto di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento	7
Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti	7
Sezione 3: Importazione	7
Sezione 5: Moduli di notifica e accompagnamento, etichettatura	7
Capitolo 4: Esecuzione	8
Allegato 1: Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera	8
Allegato 2: Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti	8

La revisione dell'OTRif in breve

Le principali novità nel capitolo 2: traffico di rifiuti in Svizzera

- Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede un insieme di misure organizzative

Le principali novità nel capitolo 3: traffico transfrontaliero di rifiuti

- Invio elettronico delle notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti

Parte 1: Commenti generali

1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OTRif, il DATEC emana un'ordinanza con un elenco di rifiuti e vi designa i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo. L'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) contiene complessivamente 444 tipi di rifiuti designati come rifiuti speciali. Di questi, 173 devono essere classificati come rifiuti speciali solo se contengono sostanze pericolose. Secondo l'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 della relativa ordinanza del DATEC, l'UFAM emana un aiuto all'esecuzione che spiega come classificare i rifiuti speciali con l'aiuto dell'elenco delle proprietà pericolose allegato alla Convenzione di Basilea e concretizzare in tal modo l'espressione «contenente sostanze pericolose».

Al momento dell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali in un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti è emerso un conflitto di obiettivi soprattutto in rapporto allo smaltimento di materiale di scavo contaminato. Con l'aiuto all'esecuzione, l'UFAM intende allestire un sistema di criteri uniforme e plausibile, che si orienti nei limiti del possibile all'attuale diritto nazionale e internazionale e applichi il principio sancito nelle linee direttive per la gestione dei rifiuti in Svizzera (disponibili solo in tedesco e francese), secondo cui i rifiuti speciali non possono essere conferiti in discarica senza trattamento. L'applicazione di questo sistema di classificazione dei rifiuti speciali implica tuttavia una modifica dell'attuale prassi, che considera rifiuto speciale anche il materiale di scavo contaminato che non contiene sostanze pericolose ai sensi del nuovo aiuto all'esecuzione. Con una tale modifica verrebbe però abolito l'obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti in questione. Molti Cantoni e parte del settore temono che in questo modo non sia più garantito lo smaltimento rispettoso dell'ambiente e si impegnano affinché anche per la consegna del materiale di scavo contaminato non contenente sostanze pericolose ai sensi dell'aiuto all'esecuzione venga mantenuto l'obbligo di modulo di accompagnamento.

Ogni anno l'UFAM autorizza fino a 900 domande di importazione e di esportazione di rifiuti. In questo ambito vengono effettuati circa 75 000 trasporti. I trasporti e lo smaltimento dei rifiuti sono documentati con moduli di accompagnamento. L'invio dei documenti per posta, fax o e-mail e il rilevamento manuale nella banca dati elettronica comportano un onere amministrativo elevato per le imprese e le autorità competenti. L'UFAM e le altre autorità competenti auspicano promuovere l'espletamento elettronico delle procedure amministrative. Già oggi la notifica presso la dogana svizzera e il modulo di notifica necessario per la domanda di esportazione sono rilevati elettronicamente.

2. Modifiche

Le modifiche dell'ordinanza possono essere riassunte come segue:

2.1 Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo, il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede un insieme di misure organizzative

Gli altri rifiuti soggetti a controllo sono rifiuti il cui smaltimento richiede un numero limitato di misure tecnico-organizzative. Di solito, si tratta di rifiuti generati in grandi quantità, come ad esempio i pneumatici usati o i veicoli fuori uso, che se non trattati correttamente potrebbero danneggiare l'ambiente. Le misure si concentrano sul controllo delle imprese di smaltimento. Queste ultime necessitano di un'autorizzazione di esercizio e devono notificare ogni anno i rifiuti presi in consegna. Per i rifiuti speciali, invece, ogni consegna dall'azienda fornitrice all'impresa di smaltimento deve essere documentata con moduli di accompagnamento. In futuro anche gli altri rifiuti soggetti a controllo devono essere sottoposti all'obbligo di utilizzare i moduli di accompagnamento, se il loro smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede un insieme di misure organizzative. Tutti gli obblighi connessi all'impiego dei moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali si applicano anche agli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Per evitare che circolino moduli di accompagnamento diversi si prevede di adeguare il modulo di accompagnamento precedente per i rifiuti speciali denominandolo «modulo di accompagnamento per rifiuti». Gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento saranno designati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Questa soluzione permette di risolvere il conflitto di obiettivi menzionato in precedenza tra l'UFAM, alcuni Cantoni e una parte del settore della gestione dei rifiuti.

2.2 Invio elettronico di notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti

Con la modifica proposta vengono adeguati anche gli obblighi degli esportatori e delle imprese di smaltimento in Svizzera. L'esportatore non deve più consegnare una copia del modulo di accompagnamento alla dogana svizzera, bensì notificare il trasporto per via elettronica sulla banca dati messa a disposizione dall'UFAM. In questo modo, le autorità doganali non devono più rispedire il modulo di accompagnamento per posta. Le imprese svizzere che ricevono dei rifiuti provenienti dall'estero ai fini dello smaltimento confermano la ricezione dei rifiuti e il loro smaltimento rispettoso dell'ambiente sulla banca dati dell'UFAM. Inoltre si vogliono creare le basi giuridiche necessarie per uno scambio dei dati con autorità e imprese con sede all'estero, se le condizioni tecniche lo consentono e le autorità competenti lo convengono.

3. Basi giuridiche della revisione

Le modifiche si basano sull'articolo 30f capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01), secondo la quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali) e sull'articolo 30g LPAmb, in virtù del quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

4. Rapporto con la legislazione europea

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti prevede fondamentalmente lo scambio elettronico di dati nell'ambito dei movimenti transfrontalieri. Gli standard necessari all'attuazione non sono per contro ancora stati definiti. Sono invece abbastanza avanzati i lavori relativi al progetto EUDIN¹, a cui partecipano Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. La Commissione europea ha commissionato uno studio finalizzato a valutare i sistemi nazionali vigenti e a elaborare proposte sullo scambio elettronico dei dati. Nell'elaborazione dello studio è stata consultata anche la Svizzera.

¹ European Data Interchange for Waste Notification Systems: <http://www.eudin.org>

5. Ripercussioni della modifica dell'ordinanza

5.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo

Per la Confederazione, l'introduzione dell'obbligo di modulo di accompagnamento per gli altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento richiede un insieme di misure organizzative non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale.

Invio elettronico di notifiche

Negli ultimi dieci anni il volume annuo di rifiuti speciali esportati è passato da 138 000 tonnellate nel 2003 a 465 000 tonnellate nel 2013. Al contempo, il crescente numero di trasporti ha fatto sì che l'UFAM non sia più in grado, con un posto di lavoro al 50 per cento, di inserire nella banca dati tutti i dati riguardanti i moduli di accompagnamento ricevuti per fax.

55 000 dei circa 75 000 trasporti annui sono esportazioni. Il rilevamento dell'esportazione e dello smaltimento può essere garantito solo per i 10 000 trasporti di rifiuti speciali. Per gli altri 45 000 trasporti viene rilevata in modo sommario solo l'esportazione, non tuttavia lo smaltimento. Ciò ostacola il controllo dell'avvenuto smaltimento. Il controllo avrà lo scopo di assicurare che i rifiuti vengano effettivamente trattati dal destinatario con sede all'estero e che le garanzie finanziarie fornite siano sufficienti per coprire i costi in caso di ripresa. La registrazione e il controllo dell'attestazione è importante poiché a questo momento decade l'obbligo di ripresa dell'esportatore. La garanzia finanziaria viene svincolata su richiesta dell'esportatore.

Con l'ampliamento della trasmissione elettronica delle notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti, gli esportatori con sede in Svizzera sono tenute ad adempiere i loro obblighi di notifica nei confronti dell'UFAM inserendo i dati necessari nella banca dati dell'UFAM. Ciò rende superfluo per l'UFAM il rilevamento manuale delle notifiche relative alle esportazioni e le risorse liberate possono essere utilizzate in particolare per rilevare nella banca dati lo smaltimento dei 45 000 trasporti di altri rifiuti. In tal modo viene garantito un controllo sufficiente sull'avvenuto smaltimento e ridotto al minimo il rischio per la Confederazione di dover assumere i costi di un'eventuale ripresa dei rifiuti.

L'amministrazione doganale non deve più ritirare il modulo di accompagnamento e trasmetterlo per posta all'UFAM. Il lavoro dell'UFAM verrà ulteriormente sgravato quando sarà realizzato lo scambio dei dati con le autorità e le imprese con sede all'estero. Per il momento non si conosce tuttavia ancora l'entità e la data a partire dalla quale tale scambio sarà possibile.

L'ampliamento del rilevamento elettronico e dello scambio dei dati richiede un adattamento della banca dati dell'UFAM.

5.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni

Per i Cantoni, la modifica dell'ordinanza non ha alcuna ripercussione finanziaria o sull'effettivo del personale.

5.3 Ripercussioni per l'economia

L'introduzione dell'obbligo di modulo di accompagnamento per gli altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento richiede un insieme di misure organizzative non ha ripercussioni finanziarie né sul personale delle imprese. L'impiego di moduli di accompagnamento per il materiale di scavo contaminato corrisponde già alla prassi in uso.

L'obbligo di notifica elettronica delle esportazioni previste comporta dei cambiamenti per molti esportatori svizzeri. Finora le imprese potevano scegliere se compilare il modulo di accompagnamento per via elettronica oppure stilare una copia a mano. In compenso non sono più tenute a consegnare una copia del modulo di accompagnamento alla dogana svizzera, ma è sufficiente portare con sé l'originale del modulo. In questo modo l'esportatore ha una migliore visione di insieme sulle esportazioni effettuate e in una seconda fase potrà probabilmente inviare per via elettronica la dichiarazione attestante lo smaltimento. La conferma dell'avvenuto smaltimento libera l'esportatore dall'obbligo di riprendere i rifiuti.

La modifica comporta solo lievi ripercussioni per le imprese di smaltimento svizzere che ricevono rifiuti dall'estero ai fini dello smaltimento. Già ora queste imprese notificano infatti i rifiuti speciali ricevuti e gli altri rifiuti soggetti a controllo direttamente nella banca dati dell'UFAM. A questi si aggiungono gli altri rifiuti soggetti a controllo nel traffico transfrontaliero. Se la conferma della ricezione e dello smaltimento dei rifiuti può essere inviata per via elettronica, non è più necessario spedire i moduli di accompagnamento alle imprese e alle autorità estere.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

L'attuale capoverso 2 lettera b diventa la lettera c ed è completato con la menzione «senza obbligo di modulo di accompagnamento». La lettera b definisce gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 1: Consegna di rifiuti

Art. 6 Obbligo di modulo di accompagnamento

Anche per la consegna di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento devono essere utilizzati dei moduli di accompagnamento. Il capoverso 1 viene completato in questo senso. Poiché l'obbligo di modulo di accompagnamento non si applica più esclusivamente ai rifiuti speciali, occorre adeguare anche il titolo dell'articolo.

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

I servizi cantonali registrano già attualmente i rifiuti e i metodi di smaltimento autorizzati nella banca dati dell'UFAM, tanto più che questi dati sono indispensabili per il controllo delle aziende. Di norma queste indicazioni sono sufficienti all'UFAM per l'espletamento dei suoi compiti. L'UFAM può quindi rinunciare alla copia dell'autorizzazione secondo il capoverso 4. Se necessario, in casi specifici l'UFAM può richiederne una copia al servizio cantonale.

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento

Il controllo al momento della ricezione viene esteso dai rifiuti speciali agli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Di conseguenza occorre completare i capoversi 1 e 4.

Art. 12 Obblighi di notifica

Per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento si applicano gli stessi obblighi di notifica come per i rifiuti speciali. I capoversi 1 e 3 vengono adeguati di conseguenza. Gli obblighi di notifica di cui al capoverso 2 valgono solo per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento.

Sezione 3: Trasporto di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

Art. 13

Gli obblighi dei trasportatori di cui al capoverso 1 non si riferiscono solo ai rifiuti speciali ma anche a tutti i rifiuti che vengono consegnati con moduli di accompagnamento. Il titolo della sezione viene completato di conseguenza.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 3: Importazione

Art. 28 Dichiarazione attestante lo smaltimento

L'obbligo di attestare che lo smaltimento è avvenuto nel rispetto dell'ambiente viene spostato dall'articolo 28 all'articolo 31 capoverso 5 lettera b. In questo modo, tutti gli obblighi dell'impresa di smaltimento riguardanti il modulo di accompagnamento sono riuniti in un unico articolo.

Sezione 5: Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

Poiché questa sezione non riguarda la notifica in generale bensì i moduli di notifica e, oltre all'etichettatura, tratta anche dei moduli di accompagnamento, il titolo della sezione viene completato per tener conto di questi aspetti. La struttura dell'articolo 31 viene modificata per elencare in capoversi separati gli obblighi di ogni parte interessata.

Nel capoverso 3 sono riassunti gli obblighi dell'esportatore, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esportazione. La lettera a chiede che il modulo di accompagnamento sia compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM. Poiché anche il modulo di notifica deve essere rilevato in forma elettronica (art. 16 cpv. 1 lett. c) i contenuti identici vengono trasferiti sul modulo di accompagnamento. In questo modo basta completare solo i dati supplementari che riguardano le singole forniture. La variante oggi in parte praticata, secondo la quale il modulo di accompagnamento viene copiato e completato a mano, non è più ammessa. Le indicazioni devono essere inserite tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto. Questa procedura corrisponde alle norme vigenti nell'Unione europea, che chiedono un preavviso dei trasporti. L'armonizzazione dei processi è una premessa affinché in futuro i dati dei moduli di accompagnamento possano essere scambiati anche con le autorità estere.

La lettera b riprende le disposizioni del precedente capoverso 5. Viene però abrogato l'obbligo di consegnare una copia del modulo di accompagnamento all'amministrazione doganale. È sufficiente portare con sé un esemplare del modulo di accompagnamento.

La lettera c riprende le disposizioni della precedente lettera b. L'obbligo di conservare il modulo di accompagnamento viene però limitato all'esemplare che contiene la dichiarazione attestante lo smaltimento, che è stata rilasciata dall'impresa di smaltimento con sede all'estero. Questo esemplare contiene sia le indicazioni relative all'inizio del trasporto, sia la conferma della ricezione dei rifiuti. Quando l'esportatore riceve la dichiarazione attestante lo smaltimento, decade l'obbligo di ripresa per la relativa fornitura. Finché non si sarà affermato in modo capillare uno standard per lo scambio elettronico dei dati, occorre mantenere l'obbligo di conservare i moduli.

Il capoverso 4 stabilisce gli obblighi di chi organizza il movimento transfrontaliero, di solito si tratta dell'esportatore con sede all'estero. In caso di notifica unilaterale può essere anche l'importatore con sede in Svizzera. Finora gli obblighi erano disciplinati nel capoverso 4 lettera b e nel capoverso 5. Il testo riveduto prevede espressamente che venga portata con sé una copia dell'autorizzazione all'importazione.

Il capoverso 5 disciplina gli obblighi dell'impresa di smaltimento in Svizzera, che riceve i rifiuti importati ai fini dello smaltimento. Le lettere a e b corrispondono al precedente articolo 4 lettera b e all'articolo 28 e comprendono la conferma della ricezione e dello smaltimento rispettoso dell'ambiente. La lettera c stabilisce che queste indicazioni devono essere inserite nella banca dati elettronica dell'UFAM. Decade in tal modo l'obbligo di inviare una copia del modulo di accompagnamento all'UFAM. Le conferme destinate alle autorità competenti all'estero e all'esportatore devono essere però inviate, come in passato, per posta, fax o e-mail se l'invio elettronico non è possibile o ammesso. Per il momento non è possibile prevedere come evolverà lo scambio di dati con le autorità e le imprese con sede all'estero. Un possibile scenario è un graduale allacciamento ai sistemi degli altri Stati che supportano lo standard EUDIN.

La lettera d contiene le disposizioni dell'attuale articolo 4 lettera c, ma precisa che occorre conservare l'esemplare del modulo di accompagnamento che comprende la dichiarazione attestante lo smaltimento.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 40 *Compiti speciali dei Cantoni*

Già ora il numero di esercizio di cui al capoverso 1 viene rilasciato con l'aiuto della banca dati dell'UFAM. Il nuovo testo concretizza la precedente dicitura «in base alle istruzioni dell'UFAM». Nel capoverso 3 «organi doganali» è sostituito con «amministrazione doganale».

Art. 41 *Banca dati elettronica e accesso ai dati*

Secondo il capoverso 1, l'UFAM è tenuto a gestire una banca dati per i dati che devono essere rilevati per via elettronica secondo la presente ordinanza sul traffico di rifiuti.

L'attuale capoverso 2 prevede che l'UFAM registri nella banca dati i rifiuti speciali esportati. Questo obbligo decade con il nuovo articolo 31 capoverso 3 lettera a, secondo il quale l'esportatore compila il modulo di accompagnamento nella banca dati con le indicazioni richieste prima dell'inizio del trasporto. Il capoverso 2 viene di conseguenza abrogato.

Nel capoverso 3, oltre ai Cantoni anche l'amministrazione doganale interessata hanno accesso ai dati che li riguardano. In caso di dubbio possono verificare se è stata concessa l'autorizzazione all'esportazione o all'importazione.

Art. 43 *Compiti dell'amministrazione doganale*

Il compito di inviare all'UFAM una copia dei moduli di accompagnamento secondo il capoverso 1 lettera a decade poiché gli esportatori notificano l'esportazione registrandola nella banca dati dell'UFAM (art. 31 cpv. 3 lett. a). Viene altresì abrogato il compito di timbrare i moduli di accompagnamento. La procedura di sdoganamento delle merci avviene già ora esclusivamente per via elettronica. Nella dichiarazione doganale occorre anche indicare se si tratta di rifiuti e, se del caso, il metodo di controllo che è possibile applicare secondo il diritto in materia di rifiuti e il numero dell'autorizzazione o dell'accordo. Questi dati consentono un controllo efficace basato sui rischi per cui è possibile rinunciare a un controllo sistematico con timbratura dei moduli di accompagnamento. «Organi doganali» è sostituito con «amministrazione doganale».

Allegato 1: Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

Il titolo viene modificato perché il modulo di accompagnamento è ora usato anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Anche la denominazione dei moduli di accompagnamento dovrà essere adeguata. Mentre nei moduli di accompagnamento elettronico generati con la banca dati dell'UFAM e nei moduli di accompagnamento stampati dalle imprese con il proprio software le modifiche possono essere realizzate abbastanza rapidamente, nelle versioni cartacee del modulo i cambiamenti dovranno essere attuati in occasione della prossima ristampa.

Il numero 1.1 viene completato per specificare che i moduli di accompagnamento svizzeri dovranno essere utilizzati anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Il complemento del numero 1.2 tiene conto del fatto che il modulo di accompagnamento contiene anche una casella dove l'impresa di smaltimento riporta la quantità. Questo aspetto è importante perché talvolta le aziende fornitrici non dispongono di una bilancia e indicano solo una stima del peso dei rifiuti. Il peso corretto viene rilevato e registrato dall'impresa di smaltimento. Il numero 1.4 disciplina il rinvio del modulo di accompagnamento e l'obbligo dell'impresa di smaltimento di conservarlo. In futuro questo obbligo si applicherà a tutti i rifiuti che vengono consegnati con modulo di accompagnamento. Anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento è possibile avvalersi della deroga per ingenti quantità di rifiuti secondo il numero 2.1.

Allegato 2: Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

I requisiti del contratto vengono precisati in modo da obbligare espressamente chi riceve i rifiuti a smaltirli entro un anno dalla presa in consegna (n. 1 lett. b e n. 2 lett. b).